



Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n° 27 del 28 giugno 2021

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare N. PDEL_CONS 43 del 21.06.2021, avente ad oggetto: << **Art. 194, comma 1, lett.a) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i derivanti da sentenze esecutive**>>.

Premesso che:

La CMTO in data 21.06.2021 e, successivamente in data 28 giugno 2021, ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di deliberazione citata in oggetto;

Preso atto che da tale proposta emerge quanto segue:

<< (...) è stata notificata a questo Ente la Sentenza depositata l'11.5.2021, con la quale il Tribunale di Torino, Sez. I, Giudice Unico dott. Di Capua ha definito la controversia, avente ad oggetto somme pretese da BFFS.p.A. e correlate a cessioni di crediti relativi ad appalti pubblici di servizi con Edison Energia S.p.A., Eni Gas e Luce S.p.A. e Manital S.c.p.a., per complessivi euro 156.791,56, con la quale il Giudice ha ritenuto, anche se solo parzialmente, fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Ente ed in base alla quale il Tribunale di Torino ha:

- *revocato il decreto ingiuntivo n. 10445/2018;*
 - *dichiarato tenuta e condannato la Città metropolitana al pagamento in favore della convenuta opposta BFF S.p.A. della somma di euro 27.106,27 oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo;*
 - *maggiori dettagli sono esplicitati nell'apposita relazione dell'attuale Dirigente competente per materia n. 66800/2021 del 18/06/2021 allegata alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento;*
 - *l'importo a carico della Città Metropolitana pari ad euro 32.732,49 oltre ad euro 5.626,22 per interessi decorrenti dal 10/12/2018 e fino al 15/07/2021 per un totale di euro 32.732,49 trova già adeguata copertura finanziaria sulla Missione/Programma 0103 Titolo I "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2021 - Macroaggregato 11 - Cofog 01.1 - Cod. transazione UE 8 - Codice Piano dei Conti integrato V livello 1.10.05.04.001 sul cap. 21317 all'uopo predisposto;*
- La Città metropolitana di Torino, prima di dare corso alla liquidazione, deve procedere al preventivo riconoscimento in Consiglio metropolitano del debito fuori bilancio e, ai sensi dell'art.*

194, comma 1, lettera a) del TUEL ed in particolare della deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019 Corte dei Sezioni Autonomie, il debito verrà liquidato solo successivamente al predetto formale riconoscimento da parte del Consiglio. (...) >>.

Dato atto che tale proposta dispone quindi:

<< 1. di riconoscere, per le motivazioni in premessa ed in base alla Relazione del Dirigente competente per materia depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenze passate in giudicato per complessivi euro 32.732,49 di cui alla Sentenza depositata l'11.5.2021, con la quale il Tribunale di Torino, Sez. I, Giudice Unico dott. Di Capua ha definito la controversia, avente ad oggetto somme pretese da BFF S.p.A. e correlate a cessioni di crediti relativi a appalti pubblici di servizi con Edison Energia S.p.A., Eni Gas e Luce S.p.A. e Manital S.c.p.a., per complessivi euro 156.791,56, con la quale il Giudice ha ritenuto, anche se solo parzialmente, fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Ente ed in base alla quale il Tribunale di Torino ha:

- revocato il decreto ingiuntivo n. 10445/2018;
 - dichiarato tenuta e condannato la Città metropolitana al pagamento in favore della convenuta opposta BFF S.p.A. della somma di euro 27.106,27 oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.
2. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli organi di controllo e alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002. >>.

Evidenziato che:

a corredo della proposta di riconoscimento di debito è stata allegata la relazione del dirigente della centrale unica appalti e contratti, competente per materia, nella quale sono meglio esplicitati i dettagli della vicenda di cui trattasi;

Segnalato che:

L'articolo 194 del decreto legislativo n.267/2000, al comma 1, stabilisce che “con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)”.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse

necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente(*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Preso atto che:

Il debito fuori bilancio di cui trattasi, di ammontare pari ad euro 32.732,49 risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Visto:

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n.6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Dato atto che:

Risulta espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000.

Tutto ciò premesso:

Il Collegio dei revisori dei conti

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 32.732,49 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 43 in data 21.06.2021, avente ad oggetto il Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i., derivanti da sentenze esecutive.

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti;

3) **Dispone** di trasmettere il presente verbale: al Dirigente della centrale unica appalti e contratti, dottoressa Donata Rancati; al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Dottoressa Donatella Ficozzi per la pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente”; al Dottor Giuseppe Facchini, Responsabile assistenza agli organi politici e, per conoscenza, alla Sindaca della CMTO, dottoressa Chiara Appendino.

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori

A. Matarazzo, presidente,

A. Perrone, componente,

F. Roso, componente.